

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2181-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 3 dicembre 1975

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1976 (V. Stampato n. 4181)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(FORLANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1976*

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, nel termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i quali non abbiano superato i 35 anni di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio sempre che abbiano compiuto l'età minima prevista dalle disposizioni vigenti per contrarre matrimonio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

I militari indicati nell'articolo precedente vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata nonchè il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Art. 3.

I militari riammessi in servizio sono tenuti a restituire il premio di congedamento e l'indennità percepiti all'atto del congedo.

La restituzione delle somme verrà effettuata a rate mensili.

L'importo di ogni singola rata non dovrà essere superiore ad un quinto dello stipendio mensile.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purchè si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.